

Imposta di bollo assoluta in modo virtuale da Brescia Mobilità S.p.A. (autorizzazione delle
Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia – sez. staccata di Brescia – Prot. N.
2017/59998 del 10.5.2017)

BOZZA DI CONTRATTO

TRA

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

(La “Committente”)

E

[•]

(L’“Affidatario”)

**CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
DI VERIFICA PREVENTIVA AI FINI DELLA VALIDAZIONE, AI SENSI
DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50, DEL
PROGETTO DEFINITIVO, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA
PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA “T2” (PENDOLINA - FIERA).**

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge

TRA

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. con sede in Brescia, Via L. Magnolini, n. 3 (C.F. 02246660985), in persona del [●], [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della Società che rappresenta (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**” e/o la “**Committente**”);

E

[●], con sede in [●], Via [●], n. [●], (C.F. [●]) in persona del [●], [●], domiciliato agli effetti del presente atto presso [●] (“[●]” e/o l’“**Affidatario**”);
(congiuntamente, le “**Parti**” e, disgiuntamente, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

A.Brescia Mobilità, società partecipata dal Comune di Brescia (il “**Comune**”) e soggetta al controllo, alla direzione ed al coordinamento di tale Ente, gestisce tutti i servizi di mobilità urbana e persegue, nella sua *mission*, l’intento di favorire lo sviluppo della mobilità pubblica in un ambito di sostenibilità ambientale e di ricerca del benessere per i cittadini e clienti;

B. il Comune, con deliberazione del 19.2.2018, n. 7, ha approvato il Piano

Urbano della Mobilità Sostenibile (il “**PUMS**”), quale strumento di pianificazione del sistema della mobilità finalizzato a soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione prevedendo scenari di sviluppo dei sistemi integrati di trasporto rapido di massa e la realizzazione di linee di forza del trasporto pubblico, con tecnologia tendenzialmente ferrotranviaria;

C.il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) (il “**MIMS**”), con Avviso n. 2, pubblicato in data 16.5.2019, e relativo *Addendum* pubblicato in data 5.2.2020, ha invitato le Amministrazioni in possesso dei necessari requisiti a presentare istanza per l’assegnazione dei contributi destinati al trasporto rapido di massa ad impianti fissi (l’“**Avviso**”);

D.con deliberazioni di G.C. dell’8.7.2020, n. 321, e del 30.9.2020, n. 466, il Comune ha dato mandato a Brescia Mobilità affinché procedesse allo sviluppo di una proposta progettuale, economico-finanziaria ed organizzativo-gestionale per la finanziabilità, la realizzazione e la gestione della tramvia Pendolina-Fiera “T2” (l’“**Opera**”), necessaria per la presentazione di istanza di finanziamento nell’ambito dell’Avviso;

E.Brescia Mobilità ha, conseguentemente, presentato il <<*Progetto di fattibilità di un sistema di trasporto rapido di massa di superficie nel Comune di Brescia “nuova linea tranviaria Pendolina-Fiera (T2)”*>> (il “**PFTE**”); a seguito di Deliberazione del Comune del 13.1.2021, n. 8, il PFTE è stato presentato al MIMS con istanza del 14.1.2021 (P.G.: 9448/2021);

F.il MIMS, con decreto del 22.11.2021, n. 464 (il “**Decreto 464/2021**”), registrato dalla Ragioneria Generale dello Stato e, successivamente, dalla

Corte dei Conti in data 27.12.2021, ha ammesso a finanziamento il PFTE;

G.il Comune, con deliberazione del 2.2.2022, n. 35, ha dato mandato a

Brescia Mobilità affinché proceda allo sviluppo del progetto definitivo

dell'Opera, sulla base del PFTE e secondo gli indirizzi di modifica,

integrazione ed aggiornamento dello stesso Comune indicati;

H. con determina del 16.2.2022, n. 1053, Brescia Mobilità ha determinato di

indire la procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e

architettura per la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza

in fase di progettazione definitiva relativi alla realizzazione della linea

tranviaria "T2" (Pendolina – Fiera), aggiudicata a [●];

I.ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 del Codice, al fine di

verificare, prima dell'approvazione del progetto definitivo, la rispondenza

dello stesso ai contenuti del PFTE, nonché la conformità alla normativa

vigente, la Stazione Appaltante, tenuto conto dell'importo dei lavori e di

quanto disposto dall'art. 26, co. 6, del Codice, è tenuta ad affidare il servizio

di verifica ai soggetti esterni di cui al co. 6, lett. a), del medesimo articolo;

J.con Determinazione del 30.5.2022, n. 1099, è stata determinata l'indizione

della *"procedura aperta per l'affidamento del servizio tecnico di verifica*

preventiva ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n. 50, del progetto definitivo, relativo alla realizzazione della

prima linea tranviaria di Brescia "T2" (Pendolina-Fiera)" (di seguito anche il

"Servizio"), con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo (la

"Gara"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 60, 95, co. 3, lett. b), e 157 del

D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, e ss.mm.ii. (il **"D.Lgs. 50/2016"** o il **"Codice"**) nonché

nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 dell'Autorità Nazionale

Anticorruzione (l'"**A.N.A.C.**") recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" (le "**Linee Guida n. 1**") ed in conformità con il Bando Tipo n. 3, recante "*Disciplinare di gara procedura aperta per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*", approvato con delibera dell'A.N.A.C. del 31.7.2018, n. 723;

K. in data [●], è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento del Servizio sulla G.U.U.E. n. [●] e sulla G.U.R.I., foglio inserzioni del [●], n. [●], sul [●], n. [●] del [●] e, per estratto, sui seguenti quotidiani [●] (il "**Bando**");

L. all'esito della Gara è stata proposta l'aggiudicazione in favore di [●], (l'"**Aggiudicatario**"), che ha presentato la migliore offerta;

M. Brescia Mobilità, a seguito della conclusione, con esito favorevole, delle verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta, nonché all'espletamento con esito favorevole degli adempimenti di legge, con provvedimento del [●], (PG [●]), ha disposto di affidare il Servizio all'Aggiudicatario, per l'importo complessivo di Euro [●] (il "**Compenso**");

N. la Stazione Appaltante ha attivato, in data [●], PG [●], presso la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia), la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss.mm.ii. (il "**D.Lgs. 159/2011**") circa la non sussistenza di quanto previsto all'art. 67, mediante il rilascio dell'informativa antimafia ai sensi dell'art. 84, co. 3, del D.Lgs. medesimo;

O. nel presente documento sono richiamate le norme previste dalla Legge 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione*” (la “**L. 190/2012**”);

P.(*se del caso*) la Stazione Appaltante ha disposto, ai sensi dell’art. 32, co. 13, del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata del contratto;

Q. (*se del caso*) l’Affidatario ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto nei limiti e secondo quanto previsto dagli artt. 31, co. 8, e 105 del D.Lgs. 50/2016;

R. è, dunque, intenzione delle Parti procedere alla sottoscrizione del presente atto (il “**Contratto**”).

S.il Responsabile Unico del Procedimento (il “**RUP**”) è l’Arch. Vera Sabatti;

T.il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (il “**DEC**”) è l’Ing. Michela Bonera;

U.il Codice Unico di Progetto (il “**CUP**”) è C81B21013200005;

V.il Codice Identificativo di Gara (il “**CIG**”) è 9238485EFC;

W.[•],

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

parte integrante e sostanziale del Contratto con valore negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1.1. Le premesse (le “**Premesse**”) ed i documenti contrattuali, di cui al successivo comma 1.3. (i “**Documenti Contrattuali**”), costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all’esecuzione dello stesso.

1.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale, così come costituitosi in esito alla Gara svolta per la scelta del contraente.

1.3. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti, i seguenti documenti contrattuali, depositati presso la Stazione Appaltante, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, anche se non materialmente allegati allo stesso, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel Contratto e nei Documenti Contrattuali di seguito elencati:

- 1) il Bando;
- 2) il disciplinare e relativi allegati (il "**Disciplinare**");
- 3) i chiarimenti forniti in fase di Gara;
- 4) il calcolo del corrispettivo a base di gara (il "**Calcolo Corrispettivi**");
- 5) il PFTE;
- 6) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (il "**Capitolato**");
- 7) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale relativo alla redazione del progetto definitivo;
- 8) il capitolato informativo, ai sensi del decreto del MIMS del 1° dicembre 2017, n. 560 (il "**DM 560/2017**"), come modificato dal decreto del MIMS del 2.8.2021, n. 312, relativo alla redazione del progetto definitivo (il "**Capitolato Informativo**");
- 9) il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti;

10) l'offerta dell'Affidatario, comprensiva sia dell'offerta tecnica sia dell'offerta economica (l'"Offerta");

11) [●].

1.4. Le disposizioni del Contratto e del Capitolato prevalgono su quelle eventualmente difformi contenute nei Documenti Contrattuali.

1.5. Il Contratto costituisce, per le Parti, fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

1.6. L'Affidatario, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e ad adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula del Contratto, e si impegna a mantenere per tutta la durata del Contratto, senza soluzione di continuità, di tutte le certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività in qualità di Affidatario;

d) non è pendente e non è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale, nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;

e) non sussistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell'art.

32, co. 9 e 11, del D.Lgs. 50/2016;

f) [●].

ARTICOLO 2 – OGGETTO

2.1. Brescia Mobilità affida a [●], che accetta, l'incarico per la verifica preventiva, ex art. 26 del Codice, del progetto definitivo dell'Opera, predisposto ai sensi dell'art. 23 del Codice e degli articoli 24-32 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (il "d.P.R. 207/2010"), corredato, ai sensi dell'art. 24, co. 3, del d.P.R. 207/2010 e dell'articolo 100 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (il "D.Lgs. 81/2008"), del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il tutto secondo quanto previsto dal Contratto e dai Documenti Contrattuali e per il Compenso di cui al successivo articolo 5.

2.2. L'incarico è articolato secondo le prestazioni di dettaglio contenute nel Capitolato, cui si rinvia.

2.3. Le attività oggetto del Servizio devono essere realizzate dall'Affidatario con la massima diligenza e tecnica professionale, in conformità a quanto prescritto dal Capitolato, alla normativa e alla disciplina vigente ed applicabile in materia, ivi comprese le linee guida dell'A.N.A.C. applicabili, nonché nel rispetto delle previsioni dei Documenti Contrattuali e delle eventuali prescrizioni di modifica, aggiornamento o integrazione che Brescia Mobilità e/o il Comune e/o eventuali Enti terzi ritenessero di impartire; il tutto secondo i tempi previsti al successivo articolo 3 e per il Compenso di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1. Le prestazioni oggetto del Servizio, nonché le eventuali prestazioni

opzionali di cui al successivo paragrafo 4.1., dovranno essere eseguite entro

una durata complessiva massima stimata di 105 (centocinque) giorni, di cui:

a) 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di formale consegna delle

prestazioni da parte del RUP, per l'emissione del Rapporto Intermedio di

Controllo (il "RIC") sul progetto definitivo, comprensivo di Piano di Sicurezza

e Coordinamento, capitolato speciale e schema di contratto. Al fine di

ottimizzare le prestazioni e contenere le tempistiche generali di gestione delle

fasi di realizzazione dell'Opera, è richiesto che le attività di verifica avvengano

il più possibile di pari passo con le attività di progettazione; per tale motivo, è

richiesto adeguato coordinamento con il gruppo di progettazione. **In ogni**

caso, l'emissione del RIC dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni

decorrenti dalla data di formale consegna del progetto definitivo

completo in ogni sua parte;

b) 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ricezione del progetto definitivo

completo ed aggiornato in ogni sua parte in recepimento delle prescrizioni

eventualmente indicate nel RIC, e/o emerse conseguentemente alla chiusura

della Conferenza dei servizi Decisoria, al pronunciamento del MIMS,

dell'ANSFISA e di ogni altro parere richiesto dalla normativa vigente per

l'emissione del Rapporto Finale di Controllo (il "RFC") necessario ai fini della

validazione del progetto ed alla relativa messa a gara.

3.2. L'attività di verifica oggetto del Servizio è necessariamente correlata e

dependente all'attività di progettazione e, conseguentemente, le tempistiche

dell'attività di verifica sono correlate e dipendenti alle tempistiche dell'attività

di progettazione nonché ai relativi procedimenti autorizzativi previsti dalla

normativa vigente. **Per tale motivo, la durata dell'attività di verifica potrà**

subire proroghe e/o differimenti. Tali proroghe e/o differimenti saranno

puntualmente comunicate con atto scritto e motivato da parte della Stazione

Appaltante, senza che ciò comporti oneri di alcun tipo a carico della

medesima e senza che nulla l'Affidatario possa pretendere.

3.4. Sono in ogni caso fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte

per giustificati motivi dal RUP, ai sensi della normativa vigente in materia

3.5. Tenuto conto della necessità di contenimento delle tempistiche di

esecuzione delle prestazioni, al fine del rispetto del termine giuridicamente

vincolante di cui al Decreto 464/2021 - di approvazione della progettazione

esecutiva entro il 31.12.2023 - **la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di**

richiedere l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 13,

del Codice.

3.6. Per quanto non espressamente previsto in tale paragrafo, si rinvia alle

disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

3.7. Non daranno diritto a variazioni della durata del Contratto le eventuali

ulteriori verifiche aventi ad oggetto elaborati progettuali già verificati, ma

successivamente modificati al fine di ottemperare alle prescrizioni che

Brescia Mobilità e/o il Comune ritenessero di impartire, nonché al fine di

emendare eventuali vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od

omissioni riscontrate.

ARTICOLO 4 – OPZIONI

4.1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, qualora sussistano le

condizioni finanziarie, la convenienza economica e, in ogni caso, a suo

insindacabile giudizio, nei limiti di cui all'art. 125, co. 1, lett. f), del Codice, di

affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla data di attestazione di conformità del servizio di verifica del livello di progettazione definitiva rilasciato ai sensi dell'art. 102 del Codice, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, concernenti il servizio di verifica del progetto esecutivo dell'Opera, per un importo stimato complessivamente non superiore ad Euro 812.035,00 (ottocentododicimilatrentacinque/00), (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e di I.V.A). Tale ulteriore affidamento sarà regolato da quanto indicato nella Documentazione di Gara, ferma restando la permanenza della compatibilità ed applicabilità in relazione all'oggetto del futuro affidamento ed alle esigenze della Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante eserciti l'opzione di cui al presente comma 4.1., all'aggiudicatario spetta il riconoscimento del corrispettivo indicato, al netto del ribasso offerto in sede di gara

4.2. Il Contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, nel caso di modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 5 – COMPENSI

5.1. L'Affidatario accetta di svolgere tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Servizio per il seguente Compenso: **importo omnicomprensivo di Euro [●] ([●]/00) (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e di I.V.A.)**, risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di Gara dall'Affidatario, pari a [●] %, ([●] per cento), sull'importo totale a base di gara di Euro 812.035,00 (ottocentododicimilatrentacinque/00), (al netto di oneri previdenziali,

assistenziali e di I.V.A).

5.2. Il Compenso è comprensivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) del corrispettivo per le prestazioni di verifica ai fini della validazione

(comprensiva di tutte le attività disciplinate nei Documenti

Contrattuali, ivi comprese attività prodromiche, connesse e

conseguenti);

b) del corrispettivo di ogni onere necessario per l'esecuzione del

Servizio, comprese spese per trasferte al fine di presenziare ad

incontri con Brescia Mobilità e/o con il Comune e le altre spese

previste nel Capitolato;

c) dell'equo compenso di cui all'articolo 2578 del Codice Civile;

d) delle voci di spesa non in elenco ma previsti nei Documenti

Contrattuali.

5.3. Non sono invece comprese nel Compenso le spese per l'I.V.A. nella misura di Legge e gli oneri previdenziali e assistenziali.

5.4. Il Compenso è fisso ed invariabile. Non daranno diritto a variazioni del Compenso le eventuali ulteriori verifiche aventi ad oggetto elaborati progettuali già verificati, ma successivamente modificati al fine di ottemperare alle prescrizioni che Brescia Mobilità e/o il Comune ritenessero di impartire, nonché al fine di emendare eventuali vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od omissioni riscontrate.

5.5. È consentita la revisione dei prezzi, in conformità alla normativa vigente, solo ed esclusivamente:

a) nel caso in cui, a seguito dell'esercizio della facoltà di affidare i servizi

analoghi di cui al precedente paragrafo 4.1., la durata del contratto si protragga oltre 12 (dodici) mesi dal termine di naturale scadenza del medesimo;

b) nel caso in cui, per cause non imputabili all'aggiudicatario, la durata del contratto si protragga oltre 12 (dodici) mesi dal termine di naturale scadenza del medesimo.

5.6. Nei casi suindicati, previa richiesta scritta da parte dell'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante potrà riconoscere, limitatamente al periodo eccedente i 12 (dodici) mesi, l'adeguamento dei prezzi, applicando l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI) **esclusivamente sulla quota parte di spese riconosciute forfettariamente**, come stimate nel Calcolo Corrispettivi.

5.7. Per quanto non espressamente previsto in tale paragrafo, si rinvia alle disposizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

ARTICOLO 6 – PAGAMENTI

6.1. La fatturazione per il pagamento del Compenso avverrà secondo le seguenti modalità:

a) **20%** (venti per cento) alla firma del Contratto, a titolo di anticipazione del prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 18, del Codice, solo ove richiesto dall'Appaltatore e previa costituzione di relativa garanzia;

b) **20%** (venti per cento) – o **40%** (quaranta per cento) in caso di mancata erogazione dell'anticipazione - alla consegna dei rapporti intermedi di verifica degli elaborati che costituiscano almeno il 70% dell'Elenco elaborati;

c) **20%** (venti per cento) alla consegna dei rapporti intermedi di verifica degli elaborati che costituiscano il 100% dell'Elenco elaborati;

d) **30%** (trenta per cento) alla consegna del Rapporto finale di verifica a seguito della procedura di approvazione del progetto da parte della Conferenza di Servizi, dell'ANSFISA e del Consiglio Superiore dei LL.PP;

e) **10%** (dieci per cento) alla data di emissione del certificato di verifica di conformità del servizio prestato.

6.2. Il pagamento del corrispettivo indicato al precedente comma 6.1., lettera a), è subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice.

6.3. Per qualsiasi pagamento, l'Affidatario dovrà emettere, per i rispettivi importi, regolari fatture da liquidarsi da parte della Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data della [pro-forma/fattura] fine mese. Ai fini dell'applicazione dello "*split payment*", l'I.V.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.; pertanto, le fatture emesse dovranno riportare la dicitura "scissione dei pagamenti".

6.4. Solo in caso di ritardato pagamento, imputabile a fatto e colpa della Stazione Appaltante, saranno dovuti all'Affidatario gli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002.

6.5. I pagamenti sono comunque subordinati all'accertamento del persistere dell'efficacia delle polizze assicurative di cui al successivo articolo 11, nonché all'acquisizione del D.U.R.C., ai sensi del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4 del Decreto Legge 20 marzo 2014,

n. 34 e alla verifica della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo articolo 21.

6.6. La Rata di Saldo, di cui al precedente comma 6.1. lettera e), non sarà liquidata fino alla data di emissione dell'attestazione di conformità del servizio; ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice, il pagamento della Rata di Saldo potrà essere disposto soltanto previa costituzione da parte dall'Affidatario di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima Rata di Saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, convenzionalmente fissata allo scadere dei 24 mesi successivi.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

7.1. L'Affidatario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad eseguire e far eseguire, secondo le modalità ed alle condizioni stabilite dal Contratto e dai Documenti Contrattuali, a propria cura e spese, fino alla scadenza del termine di durata del Contratto, la corretta esecuzione del Servizio, nonché tutti gli altri obblighi previsti dal Contratto, ad eccezione di quelli espressamente posti a carico della Stazione Appaltante in virtù del Contratto e dei Documenti Contrattuali.

7.2. L'Affidatario si impegna all'osservanza delle norme di cui all'art. 2229 e seguenti del Codice Civile nonché delle norme di deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente correlata al Servizio.

7.3. Nell'adempimento di quanto stabilito al precedente comma 7.1., l'Affidatario provvede, in particolare, a suo esclusivo carico:

- a)** alla realizzazione ed esecuzione del Servizio a regola d'arte, in

conformità alle prescrizioni previste nei Documenti Contrattuali;

b) a rispettare, e far rispettare, le norme in materia ambientale rilevanti

nell'ambito della realizzazione ed esecuzione del Servizio;

c) a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni

documentazione, informazione e notizia, anche su supporto

elettronico, utile alla verifica del rispetto da parte dell'Affidatario degli

obblighi posti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali;

d) a fornire al RUP, al DEC e, comunque, al preposto rappresentante della

Stazione Appaltante, tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, in

forma sia orale sia scritta;

e) di informare la Stazione Appaltante in relazione:

i. ad ogni circostanza o evento che possa comportare ritardi nell'esecuzione del Servizio;

ii. alle controversie, ai procedimenti giudiziari e/o amministrativi e/o arbitrari da parte o nei confronti dell'Affidatario e di ciascuno dei soci, dipendenti o collaboratori, che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;

iii. ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Contratto ovvero sulla capacità dell'Affidatario di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

7.4. L'Affidatario si assume tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto

in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a tali persone, o essere cagionati da tali persone, nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del Servizio.

7.5. L’Affidatario si impegna a relazionare ed a tenere costantemente informata Brescia Mobilità circa l’attività espletata, fornendo, senza alcun onere aggiuntivo rispetto al Compenso di cui all’articolo 5, notizie, informazioni, chiarimenti e copia della documentazione inerenti all’esecuzione del Servizio, anche in ottemperanza a quanto previsto nel Capitolato.

7.6. L’Affidatario si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, in conformità alle previsioni e prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali e alla normativa vigente e applicabile in materia.

7.7. L’Affidatario manleva la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO

8.1. L’Affidatario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto e dai Documenti Contrattuali. In particolare, egli è responsabile:

- a)** dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione del Servizio, restando

espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate dal Contratto e dai Documenti Contrattuali sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;

b) dei danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causati dall'Affidatario o dai suoi dipendenti o consulenti come conseguenza diretta e/o indiretta delle attività inerenti al Servizio, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione del Servizio;

c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili all'Affidatario;

d) delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi nelle quali dovesse incorrere nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto e terrà manlevato la Committente da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso avanzata;

e) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione del Servizio e delle prestazioni connesse.

8.2. L'Affidatario è tenuto al rifacimento integrale o parziale della verifica degli elaborati progettuali ove questi siano modificati al fine di ottemperare alle prescrizioni della Committente e/o qualora gli elaborati stessi dovessero risultare affetti da vizi, difetti, errori, carenze tecniche, manchevolezze od

omissioni riscontrati dalla Committente medesima o da altro soggetto partecipante alla Conferenza di Servizi, e, comunque, soggetto chiamato a rilasciare pareri/autorizzazioni obbligatori, nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dal RUP e senza diritto a alcun compenso in aggiunta a quello stabilito all'art. 5 del Contratto.

8.3. L'Affidatario ed i componenti del Gruppo di Lavoro sono solidalmente responsabili di tutte le conseguenze dannose derivanti alla Committente o a terzi a causa di erroneità, imprecisione, incompletezza o inadeguatezza della verifica eseguita.

8.4. L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con la diligenza professionale richiesta dall'articolo 1176 del Codice Civile e secondo i migliori criteri della tecnica, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Committente o dal RUP.

ARTICOLO 9 - TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

E PENALITÀ

9.1. Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite nei termini indicati al precedente articolo 3.

9.2. Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è fissata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale netto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9.3. Il limite massimo delle penali applicabili è pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale: ove le penali superino tale ammontare la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto.

9.4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

esonera l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9.5. La Stazione Appaltante procede all'irrogazione delle penali ai sensi del e per gli effetti del successivo articolo 13.

9.6. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo si rinvia all'articolo 12 del Capitolato.

ARTICOLO 10 – GARANZIE

10.1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, l'Affidatario ha prestato, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all'articolo 103, co. 1, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. Tale garanzia, rilasciata in data [●] da [●], è pari al [●] ([●] per cento).

10.2. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi sulla cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il compimento del Servizio nel caso di risoluzione del Contratto, ovvero per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario per eventuali inadempienze derivanti dall'inosservanza dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi in cui viene prestato il Servizio.

10.3. Per quanto non espressamente previsto in tale articolo si rinvia all'articolo 14, lett. A), del Capitolato.

ARTICOLO 11 – POLIZZE ASSICURATIVE

11.1. L’Affidatario ha stipulato, contestualmente alla stipula del Contratto, la polizza per la copertura dei rischi professionali n. [●] di cui all’articolo 14, lett. B), del Capitolato.

11.2. Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo, Brescia Mobilità potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 14, con conseguente incameramento della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Affidatario di risarcimento del maggior danno cagionato.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO- CESSIONE CREDITI

12.1. Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice.

12.2. L’Affidatario indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

12.3. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3, del Codice.

12.4. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

12.6. È vietata, a pena di nullità, la cessione del Contratto.

12.7. È fatto divieto all’Affidatario, di cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della

Committente.

12.8. In caso di inosservanza, da parte dell’Affidatario, degli obblighi di cui ai precedenti commi 12.6. e 12.7., fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno, il Contratto s’intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 13 – PROCEDIMENTO PER L’IRROGAZIONE DELLE PENALITÀ

13.1. In caso di inadempimento, ritardi, incompletezze o carenze tecniche di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto dall’Affidatario, la Stazione Appaltante ha diritto di contestare la prestazione, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., avanzando la richiesta di giustificazione e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

13.2. L’Affidatario avrà termine entro massimo 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 13.1., per comunicare alla Stazione Appaltante le proprie giustificazioni (le “Deduzioni”).

13.3. In caso di mancato ricevimento entro il termine di cui al precedente comma 13.2., ovvero di mancato accoglimento delle Deduzioni addotte dall’Affidatario, Brescia Mobilità applicherà, dal giorno della comunicazione di cui al precedente comma 13.1. e per ogni giorno lavorativo di inadempimento, ritardo o difformità, le penalità previste dai Documenti Contrattuali. Le penalità sono notificate all’Affidatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

13.4. Brescia Mobilità potrà avvalersi, per recuperare l'importo delle penali, della garanzia di cui al precedente articolo 10.1, senza bisogno di diffida,

ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso, l'Affidatario sarà obbligato al reintegro della garanzia nei 10 (dieci) giorni successivi alla relativa comunicazione.

13.5. L'importo delle penali applicate da Brescia Mobilità potrà essere oggetto di compensazione, mediante corrispondente riduzione del corrispettivo da versare a titolo di Compenso di cui al precedente articolo 5.

13.6. Qualora le penalità comminate assommassero ad un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale di cui al precedente articolo 5, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

13.7. Nel caso di inadempimenti o ritardi, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale; in ogni caso, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno e ogni altra azione che Brescia Mobilità riterrà di intraprendere a tutela degli interessi della Società.

13.8. Nel caso di incompletezze o carenze tecniche, la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dalla eliminazione delle incompletezze o carenze tecniche eccette dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre il termine da quest'ultima assegnato; in caso di mancata eliminazione delle incompletezze o carenze tecniche entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà risolvere il Contratto oltre ad agire per il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

14.1. La Stazione Appaltante, qualora l’Affidatario sia inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto o con quanto offerto in sede di Gara, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non superiore a 45 (quarantacinque) giorni, potrà avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C.

14.2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione del Servizio a terzi in danno all’Affidatario, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

14.3. La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra l’altro, nei seguenti casi:

- a)** superamento dell’importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;
- b)** mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche di una delle garanzie e/o coperture assicurative;
- c)** nelle altre ipotesi previste dal Contratto, dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente in materia.

14.4. In caso di risoluzione del Contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall’Affidatario in favore della Stazione Appaltante o viceversa, le Parti valutano le seguenti voci:

a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e *subendi* dalla Stazione

Appaltante in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;

b) le penali a carico dell'Affidatario.

14.5. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, la Stazione Appaltante e l'Affidatario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 10 (dieci) giorni successivi al provvedimento della Stazione Appaltante che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.

14.6. L'Affidatario, qualora Brescia Mobilità sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e, comunque, non inferiore a 120 (centoventi) giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1. Oltre alle ipotesi espressamente previste nel Contratto, nella normativa vigente e applicabile in materia, la Stazione Appaltante - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nelle ipotesi espressamente elencate nei Documenti Contrattuali e, nello specifico, all'articolo 15 del Capitolato.

15.2. Al verificarsi di uno degli eventi richiamati nel presente articolo, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà

comunicato all’Affidatario, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi

a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente

clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Brescia

Mobilità.

15.3. In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l’Affidatario ha l’obbligo di corrispondere alla Stazione Appaltante, il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest’ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate. Resta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

15.4. La Stazione Appaltante avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

15.5. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione, da parte dell’Affidatario, della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata da parte di Brescia Mobilità.

15.6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Affidatario di qualsivoglia natura.

15.7. Nel caso di risoluzione, Brescia Mobilità si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere

dall’Affidatario il rimborso delle eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Resta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

15.8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all’articolo 14 del Capitolato.

ARTICOLO 16 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA STAZIONE

APPALTANTE

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal Contratto, in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione del Servizio, mediante semplice comunicazione formale, a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all’Affidatario con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, senza che quest’ultimo possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile, l’Affidatario avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 17 - ESECUZIONE IN DANNO DELL’AFFIDATARIO

In caso di omissione ovvero di sospensione, anche parziale, da parte dell’Affidatario dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, Brescia Mobilità, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell’Affidatario, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Resta salva l’applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa

vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 18 - SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

È fatto divieto all'Affidatario di divulgare notizie, informazioni e dati di qualsivoglia natura e genere, desumibili dai Documenti Contrattuali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto o dei quali l'Affidatario sia venuto in possesso per effetto del Contratto medesimo, salvo consenso scritto della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 19 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

19.1. Gli elaborati, i documenti, gli atti, tutti i dati e le informazioni prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'incarico restano di piena proprietà della Stazione Appaltante che potrà, a suo insindacabile giudizio, farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che l'Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

19.2. Restano nella proprietà materiale e legale della Stazione Appaltante gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Affidatario nell'ambito dell'incarico.

19.3. La documentazione tecnica correlata all'esecuzione del Servizio, nonché la documentazione tecnica che dovesse essere prodotta dalla Stazione Appaltante e dall'Affidatario, congiuntamente e non, durante la vigenza del Contratto, è e resta di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante.

19.4. L'Affidatario rende sempre disponibili gli atti in corso di formazione, su supporto informatico modificabile.

19.5. L'Affidatario, in caso di recesso o risoluzione del Contratto, si impegna

a consegnare immediatamente tutti i documenti ed elaborati, su supporto cartaceo ed informatico, allo stato in cui si trovano. L’Affidatario dichiara e riconosce espressamente di non aver alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma di tale documentazione, se non previa autorizzazione espressa della Stazione Appaltante e, in ogni caso, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Servizio.

ARTICOLO 20 – D.LGS. 231/2001 E ANTICORRUZIONE

20.1. L’Affidatario, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara formalmente:

a) di accettare il Codice Etico e di Comportamento di Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

b) di accettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti – pubblicato sul sito internet www.bresciamobilita.it, Sezione “*Società Trasparente*” – impegnandosi e obbligandosi, nel corso di vigenza del Contratto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, tale documento, pena la risoluzione del medesimo;

c) di obbligarsi a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ss.mm.ii. (il “**D.Lgs. 231/2001**”), e dichiara,

altresì, di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs., e si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D.Lgs., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto.

20.2. Qualora l’Affidatario non rispettasse per tutta la durata di esecuzione del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui al precedente comma 20.1., Brescia Mobilità avrà il diritto di risolvere il Contratto e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

20.3. La realizzazione da parte dell’Affidatario di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo Brescia Mobilità sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi del precedente articolo 15.

ARTICOLO 21 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

21.1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) (la “**L. 136/2010**”) in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

21.2. A tal fine, l’Affidatario si obbliga:

- a)** ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [*bancario/i postale/i*] dedicato/i

anche in via non esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [*bancario o postale*] ovvero altro strumento di incasso o di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della L. 136/2010;

b) a comunicare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [*specificare nome e cognome*] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su tale/ conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera (b) trasmessi alla Stazione Appaltante;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Affidatario, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e, nella specie, 9238485EFC;

21.3.L'Affidatario si obbliga altresì:

a) ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

b) a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia

– della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione all'Affidatario, alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia - qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010.

21.4. Brescia Mobilità verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 21.3., lett. c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

21.5. L'Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. 9238485EFC al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/vengano riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.

ARTICOLO 22 – MODIFICHE AL CONTRATTO - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1. Qualunque modifica al Contratto, anche parziale, non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

22.2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto e nei Documenti

Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni civilistiche e pubblicistiche applicabili e vigenti in materia.

22.3. Per le controversie inerenti all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità, all'efficacia ed alla risoluzione del rapporto contrattuale è competente, in via esclusiva, il Foro di Brescia.

ARTICOLO 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679, acconsentono al trattamento dei dati contenuti nel Contratto, per lo svolgimento delle attività, per le finalità e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle normative vigenti in materia.

ARTICOLO 24 – REGISTRAZIONE, ONERI E SOTTOSCRIZIONE

24.1. Ai fini fiscali si precisa che i corrispettivi di cui al Contratto sono soggetti ad I.V.A. e, pertanto, il Contratto sarà registrato solo in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi del d.P.R. 131/1986.

24.2. Le spese inerenti, in particolare, all'imposta di registro (in caso d'uso) ed imposta di bollo, sono a carico dell'Affidatario ed il loro versamento dovrà essere effettuato prima della stipulazione del Contratto. L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta alla Stazione Appaltante che provvederà ad assolverla in maniera virtuale.

24.3. L'Affidatario ha provveduto a rimborsare alla Stazione Appaltante l'importo di Euro [●] ([●]/00) relativo alle spese sostenute sia per l'imposta di bollo sia in tema di obblighi di pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016, con bonifico bancario in data [●].

24.4. Il Contratto è sottoscritto con firma digitale.

ARTICOLO 25 - SPESE

Tutti gli oneri, i costi, le imposte, le tasse e le spese, comprese quelle fiscali ed eventualmente notarili relativi al Contratto, all'esecuzione dello stesso o, comunque, dal medesimo scaturenti (quali, a titolo esemplificativo, eventuali atti aggiuntivi al medesimo), ivi comprese le tasse e gli altri oneri, le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Affidatario. A carico dell'Affidatario restano altresì le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sul Servizio.

ARTICOLO 26 - COMUNICAZIONI - DOMICILIO DELLE PARTI - DELEGHE

26.1. Salvo le specifiche forme espressamente previste nei precedenti articoli, ogni comunicazione o avviso dovrà essere eseguito a mezzo lettera raccomandata A/R. ovvero a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

Affidatario: [●]; c.a. [●].

Brescia Mobilità: Via Leonida Magnolini, n. 3, 25135 Brescia – PEC
bresciamobilita@legalmail.it - c.a. [●].

26.2. Le comunicazioni dell'Affidatario riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento del Servizio, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al DEC, all'indirizzo [●].

26.3. Le comunicazioni della Stazione Appaltante relative a diffide ad adempiere, risoluzione del Contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

26.4. Eventuali contestazioni che l'Affidatario intendesse avanzare in merito

ad eventuali comunicazioni ricevute dovranno essere presentate al DEC, all'indirizzo [●], entro 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

26.5. Le Parti eleggono il proprio domicilio come segue:

a) per la Committente: Via Leonida Magnolini, n. 3, 25135 Brescia –
PEC bresciamobilita@legalmail.it - c.a. [●].

b) per l’Affidatario [●].

26.6. La Committente e l’Affidatario potranno di volta in volta delegare qualsiasi poteri, autorità, funzioni e discrezionalità che competono loro e potranno in qualsiasi momento revocare tale delega.

26.7. Tali deleghe o revoche dovranno essere fatte per iscritto firmate dai legali rappresentanti e, nel caso di delegazione, dovranno specificare i poteri, l’autorità, le funzioni, la discrezionalità così delegata e la persona o persone cui essi sono delegati. La delega avrà effetto nel momento in cui essa sarà notificata all'altra Parte. Qualsiasi persona munita di delega dovrà avere il diritto di esercitare i poteri, l'autorità, le funzioni e la discrezionalità così delegate.

Letto, confermato, sottoscritto.

Brescia, [●]

BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.

[●]

[●]

Firmato Digitalmente

[•]

[•]

[•]

Firmato Digitalmente

SCHEMA